

Licenziamento più facile senza essere destituiti

AZIENDA SCUOLA
Di Antimo Di Geronimo

Il caso

Licenziamento disciplinare, sospensione dello stipendio e avvertimento scritto. Sono queste le sanzioni previste dal decreto Brunetta sulla riforma del pubblico impiego, che si applica anche alla scuola, la cui stesura definitiva è stata varata il 19 maggio scorso. L'applicabilità anche alla scuola si evince anche dall'abrogazione espressa della disciplina delle sanzioni contenuta nel testo unico delle leggi sulla scuola: il decreto legislativo 297/94. Le novità riguardano soprattutto l'introduzione del licenziamento disciplinare. Che cancella la destituzione: un istituto affine che, però, prevedeva l'acquisizione di pareri obbligatori da parte del consiglio di disciplina (per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria) o del consiglio nazionale della pubblica istruzione (per i docenti delle secondarie).

Il licenziamento sarà inflitto da un ufficio competente che sarà individuato dalle amministrazioni interessate. Vuol dire che il ministero della pubblica istruzione emanerà un ulteriore decreto, nel quale dirà se i docenti e i non docenti potranno essere licenziati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale o direttamente dai dirigenti scolastici.

Quanto alla casistica il decreto Brunetta la elenca puntualmente anche se, in alcune previsioni, i margini di discrezionalità dei dirigenti saranno di tale ampiezza da non impedire il rischio di abusi. Per perdere il posto basterà farsi timbrare il cartellino da un collega senza essere presenti in servizio o giustificare un'assenza con false attestazioni mediche. Oppure accumulare 3 giorni di assenze ingiustificate in un biennio o 7 giorni in 10 anni. Oppure ancora, non riprendere servizio in caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall'amministrazione. Un altro caso in cui si perderà il posto è il rifiuto di un trasferimento d'ufficio. Ma si potrà essere licenziati anche per false dichiarazioni nello stato di servizio o se si alza troppo la voce sul posto di lavoro mostrando aggressività, minacciando, molestando o ingiuriando. O comunque quando si offende la dignità personale altrui. Il licenziamento scatta, infine, in caso di condanna penale all'interdizione dai pubblici uffici.